

IMPOSTE E TASSE

Flat tax per docenti e imprenditori-professionisti "medi"

04/12/2018 | di [Paolo Meneghetti](#), [Vittoria Meneghetti](#)

Il DDL di Bilancio 2019 introduce una *flat tax* agli artt. 5 e 6 rispettivamente per i docenti e per gli imprenditori/professionisti che superano la soglia del regime forfettario, ma non eccedono i 100.000 euro.

Procedendo con ordine, l'art. 5 dispone che dal 1.01.2019 per i **docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado**, il regime applicato di default per la tassazione del compenso derivante dalle **lezioni private** e ripetizioni sarà la tassazione con un'imposta sostitutiva del **15%**. Se il docente vorrà applicare l'imposta sul reddito nei modi ordinari (quindi scaglioni dell'IRPEF) dovrà farne **opzione**. Dal testo normativo sembra, quindi, emergere che venga applicato soltanto ai docenti titolari, escludendo (parrebbe) i non titolari di cattedra o i docenti che non insegnano nelle scuole.



Viene inoltre prevista una specifica per i **docenti dipendenti pubblici**: devono comunicare alla propria Amministrazione l'esercizio di attività extra professionale ai fini di verificare un'eventuale incompatibilità. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue tempistiche e modalità della tassazione ordinaria.

L'art. 6, invece, ha un profilo di aleatorietà in quanto la sua entrata in vigore parte dal **2020**; tuttavia, potrebbe essere la *consecutio* dei soggetti che superano le soglie per aderire al regime dei forfettari, ma non l'ulteriore tetto dei 100.000 euro. Questo regime si applica alle **persone fisiche imprenditori o professionisti** che nell'anno precedente (perciò nel 2019) conseguono ricavi/compensi **compresi tra 65.001 e i 100.000 euro** ragguagliati ad anno (non rilevano gli ulteriori ricavi/compensi dichiarati per gli ISA e nel caso di più attività i ricavi/compensi si sommano). È un **regime opzionale**, al contrario del regime dei forfettari che è un regime naturale, perciò andrà effettuata una comunicazione per aderirvi e l'imposta sostitutiva sarà pari al **20%**. Vi sono le stesse **cause di esclusione** dei forfettari, perciò: le persone fisiche che si avvalgono di regimi IVA speciali o del regime dei forfettari, i non residenti (salvo alcune eccezioni per il SEE), i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabili, quelli che partecipano a società di persone, associazioni, imprese familiari, Srl, associazioni in partecipazione e i soggetti che sono stati dipendenti dei medesimi datori di lavoro (o soggetti direttamente o indirettamente riconducibili) nei 2 anni precedenti per cui ora svolgono attività professionale o d'impresa.

Tuttavia, la flat tax non si applica su un reddito determinato forfettariamente ma, come si legge dalla norma, **determinato nei modi ordinari**. Nelle fatture non dovranno applicare l'**IVA** né, se caso, la **ritenuta**, seppur abbiano l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore e l'ammontare del reddito. Per concludere, però, si sottolinea che tali soggetti non sono esonerati dall'obbligo di **fatturazione elettronica**.

Un emendamento al DDL ha inoltre proposto **semplificazioni anche ai fini Irap** (art. 6-*bis*), disponendo che non sussista autonoma organizzazione in caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100.000 euro se le spese per i dipendenti/consulenze a terzi/beni strumentali non eccedono il 50% dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore a tempo pieno o 2 part-time.

[PROFESSIONISTA](#) | [DOCENTE](#) | [FLAT TAX](#) | [LEGGE DI BILANCIO 2019](#) |





Calcoli e Simulazioni

Pacchetto Pace Fiscale 2018

Acquista 3 piccoli e immediati programmi cloud per ottenere facilmente gli importi dovuti e il risparmio derivante dalle risoluzioni agevolate delle controversie tributarie.

Rottamazione liti fiscali 2018; Rottamazione cartelle esattoriali 2018; Definizione agevolata atti accertamento 2018.

Acquista on line

© 2018 Tutti i diritti riservati. Ratio - Centro Studi Castelli Srl - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - servizioclienti@gruppocastelli.com
- ratio@legalmail.it
C.F e P.IVA 01392340202 - Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 - Capitale sociale € 10.400 i.v. - [Privacy](#)
[Web Agency](#)